

Segnalazione di agibilità, le modifiche alla modulistica

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la nuova modulistica di segnalazione certificata per l'agibilità, secondo le norme del Salva Casa

di [Giorgio Tacconi](#) – 07.10.2025

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 227 del 30 settembre 2025 l'Accordo raggiunto in sede di **Conferenza unificata** il 30 luglio 2025 tra il **Government**, le **Regioni** e le **Province autonome** di Trento e di Bolzano, l'Anci e l'Upi, sulle **modifiche alla modulistica** edilizia concernenti la **segnalazione certificata per l'agibilità**, per adeguarla così alle norme introdotte nel **Testo unico edilizia** dalla legge 105/2024 (cd. **decreto Salva Casa**).

Modifiche modulistica edilizia: il nuovo modello unificato

I Comuni hanno tempo **fino al 30 ottobre 2025** per adeguare i [contenuti informativi dei moduli unificati](#) e standardizzati alle modifiche, che riguardano la **sezione B: "Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato"**.

Nelle more della definizione dei **requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale** degli edifici, o laddove sia soddisfatto il **requisito dell'adattabilità**, in relazione alle **specifiche funzionali e dimensionali**, e i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di **recupero edilizio** e di **miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie**, o sia contestualmente presentato un progetto di **ristrutturazione con soluzioni alternative** (art. 24, comma 5-bis e 5-ter del dpr 380/2001), il tecnico progettista abilitato è **autorizzato ad asseverare la conformità** del progetto alle norme igienico-sanitarie se si tratta di:

1. **locali con un'altezza minima interna** inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;
2. **alloggio mono-stanza**, con una superficie minima, comprensiva dei servizi:
 - a. **inferiore a 28 metri quadrati**, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per **una persona**
 - b. **inferiore a 38 metri quadrati**, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per **due persone**

che soddisfano il **requisito dell'adattabilità**, in relazione alle **specifiche funzionali e dimensionali**, previsto dal regolamento – dm 14 giugno 1989, n. 236 e ricorrendo almeno una delle seguenti condizioni:

- a. i locali si trovano in edifici sottoposti, nell'ambito dell'intervento edilizio a cui si riferisce la Scia, a **recupero edilizio** e **miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie**;
- b. è stata realizzata una **ristrutturazione con soluzioni alternative** atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, **idonee condizioni igienico-sanitarie** dell'alloggio, nell'ambito dell'intervento edilizio a cui si riferisce la Scia.

I casi in deroga e il nuovo trattamento dei dati personali

Nei casi in cui restano ferme le **deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima** dei locali previste a legislazione vigente (art. 24, comma 5-quater, del dpr 380/2001), il direttore dei lavori o il professionista abilitato **attesta la conformità del progetto ai requisiti igienico-sanitari** previsti a legislazione vigente, specificando **l'atto normativo o il provvedimento pertinente** al caso specifico.

Inoltre, alla Sezione A, la Sezione B e la Sezione C, **l'informativa sul trattamento dei dati personali** è sostituita da un modulo in linea con le disposizioni dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, che stabilisce norme relative alla **protezione delle persone fisiche**.

Il nuovo modulo comprende:

- Titolare del Trattamento;
- Finalità del trattamento;
- Modalità del trattamento;
- Destinatari dei dati;
- Responsabile del trattamento;
- Diritti;
- Periodo di conservazione dei dati.